



COMUNE DI MONTECATINI TERME

“SERVIZIO SVILUPPO E AFFARI GENERALI”

COPIA

ORDINANZA N. 211 del 27/04/2011.

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PER L'ANNO 2011.

IL SINDACO

VISTE le precedenti Ordinanze sindacali n. 574 del 24.12.1999 e n. 568 del 12.12.2000 in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali alimentari e non alimentari, artigianali e industriali che pongono in vendita al dettaglio i loro prodotti;

VISTA la L.R. n. 28 del 7.2.2005 e ss.mm.ii. "Codice del Commercio" ed in particolare l'art. 80, che disciplina gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;

VISTI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 80 del Codice del Commercio sopra citato i quali prevedono che:

6. *Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della L.R. 38/1998.*

7. *Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.*

8. *Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.*

PRESO ATTO delle risultanze della concertazione effettuata tra i Comuni del Bacino omogeneo "Valdinievole" (Montecatini Terme, Monsummano Terme, Massa e Cozzile, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Pieve a Nievole, Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese, Larciano) e le Associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, dei consumatori e delle altre parti sociali interessate, di cui al verbale agli atti, redatto in data 17.12.2010;

CONSIDERATO, quindi, la necessità di adeguare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in conformità alle nuove disposizioni di legge;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ORDINA

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico:

1. Orario di apertura e di chiusura

- a) Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi di commercio al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- b) Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere;
- c) Nelle aree specifiche di cui al successivo punto 4.2 l'orario di apertura degli esercizi di commercio al dettaglio può essere protratto fino alle ore 24.00, esonerando l'esercente dal rispetto del limite di 13 ore giornaliere;
- d) Nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, da individuare con provvedimento dell'organo comunale competente, l'orario di apertura può essere protratto fino alle ore 24.00 anche nelle rimanenti aree del territorio comunale e anticipato fino ad un massimo di due ore al mattino, esonerando l'esercente dal rispetto del limite di 13 ore giornaliere.

2. Chiusura infrasettimanale

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono osservare facoltativamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

3. Pubblicità dell'orario di apertura e chiusura al pubblico e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, compresa la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Chiusura domenicale e festiva

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva.

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva seguendo la disciplina di cui ai successivi punti 4.1 e 4.2.

4.1 Deroga generale

- a) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, in tutte le aree del territorio comunale per le quali non sono previste le deroghe per le aree specifiche, così come individuate nella planimetria allegata (*allegato A*), secondo il seguente calendario:
 - Epifania
 - la prima domenica di ogni mese;
 - le due domeniche successive all'inizio dei saldi invernali;
 - le due domeniche successive all'inizio dei saldi estivi;
 - la domenica precedente la Pasqua;
 - l'ultima domenica del mese di novembre;
 - tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre fatta eccezione per il 25 (Natale);
 - terza domenica dei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre.

- b) Qualora la domenica di apertura cada il 1° maggio non è consentita l'apertura che potrà essere recuperata in altra domenica/festività successiva dello stesso mese previa comunicazione all'Amministrazione comunale;
- c) Gli operatori che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) dovranno rispettare la vigente normativa in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
- d) In occasione di eventi e manifestazioni di interesse locale di particolare rilevanza, potranno essere concesse ulteriori aperture, sino al raggiungimento del massimo annuale stabilito in 28 giornate domenicali/festive di apertura, da individuare con provvedimento dell'organo comunale competente previa comunicazione almeno 30 giorni prima alle Associazioni di categoria ed alle Organizzazioni sindacali;

4.2 Deroghe per aree specifiche

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare in modo permanente all'obbligo di chiusura domenicale e festiva se ubicati nelle seguenti aree specifiche:

- a) Centri storici, così come definiti dalla disciplina urbanistica locale e regionale (*allegato A - aree a colorazione Blu*);
- b) Località montane e collinari oltre 100 metri sul livello del mare e meglio individuate nella planimetria allegata (*allegato A - aree a colorazione verde*);
Nelle aree di cui alle lettere a) e b) il 25 dicembre è fatto obbligo di chiusura per l'intera giornata;
- c) Aree circoscritte costituite da realtà commerciali esistenti in cui si sono da tempo consolidate le aperture domenicali e festive generalizzate, come rappresentati nella planimetria allegata (*allegato A - aree a colorazione celeste*).

I titolari degli esercizi commerciali ubicati nelle aree di cui al punto c) dovranno garantire la chiusura il 25 dicembre e il 1° maggio. Ulteriori due domeniche saranno individuate da ciascun operatore con l'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima.

Su entrambi i lati delle strade di perimetrazione del Centro Storico si applica la disciplina prevista per i Centri storici.

5. Deroghe per gli esercizi del settore alimentare in caso di più festività consecutive

- a) Gli esercizi del settore merceologico alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive con modalità che saranno stabilite di volta in volta con provvedimento dell'organo comunale competente.

6. Deroga per esercizi di vendita al dettaglio mediante distributori automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo (cd. "negozi automatici").

Le attività di commercio al dettaglio tramite distributori automatici effettuate in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo di cui all'art. 65, c. 2 del Codice del Commercio, fatta eccezione per quelli specializzati nella vendita dei prodotti elencati nell'art. 86, osservano i seguenti orari di apertura e chiusura in tutto il territorio comunale e senza obbligo di chiusura domenicale/festiva:

- massimo 13 ore giornaliere nella fascia dalle ore 6.00 fino alle ore 1.00 del giorno successivo, nella stagione invernale;

Ordinanza n. 211 del 27/04/2011

- massimo 13 ore giornaliere nella fascia dalle ore 6.00 fino alle ore 2.00 del giorno successivo, nella stagione estiva.

Il passaggio da una stagione all'altra è determinato dalla data in cui è rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

Resta fermo il divieto di vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

7. Esclusioni

- a) Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle attività di cui al primo e al terzo comma dell'art. 86 del Codice del Commercio.
- b) I titolari degli esercizi indicati al punto a) che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune quali prodotti sono venduti in maniera esclusiva o prevalente. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari (art. 86, c. 2 del Codice del Commercio)

8. Abrogazioni

La presente Ordinanza abroga e sostituisce tutti i provvedimenti precedenti in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

DISPONE

- ◆ Che copia della presente ordinanza sia consegnata:
 - a Polizia Municipale;
 - a U.O. Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive.
- ◆ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Dalla Sede Municipale, 27/04/2011

IL VICE SINDACO
F.to FANUCCI EDOARDO

FOGLIO N. _____


U.O.C. "Attività Produttive"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO




 Comune di Montecatini Terme
 PROVINCIA DI PISTOIA
 Aggiornamento
 22-04-2011

**PERIMETRAZIONE AREE DI APERTURA COMMERCIALE
 DOMENICALE E FESTIVA IN DEROGA.
 ART.80 L.R. 28/2005**
 Proposta delle Amministrazioni Comunali di area

LEGENDA

-  Confini comunali
-  Centro Storico
-  Aree circoscritte in cui sono da tempo consolidate aperture domenicali e festive
-  Territori oltre ml. 100 s.l.m. e montani

SCALA 1:10000